

Condizioni generali di contratto e vendita per l'acquisto di beni e servizi

1. Informazioni generali

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto e vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti (anche futuri) relativi alla fornitura di merce o alla prestazione di servizi tra il fornitore di merce o il prestatore di servizi (di seguito "**Commissionario**") e Merz Aesthetics (Schweiz) AG (di seguito "**Committente**") salvo diverso accordo scritto tra le parti nei rispettivi contratti. Le presenti condizioni generali di contratto e vendita costituiscono il contenuto del contratto al più tardi all'accettazione dell'ordine. Si applicano anche per i contratti e gli ordini futuri con lo stesso partner commerciale, senza necessità di richiamo alle stesse per i singoli casi. Quando nel prosieguo si parla di "**Incarico**", il termine comprende sia l'ordine o richiesta d'ordine di merce sia la richiesta di prestazione di servizi.

1.2 Le presenti condizioni generali di contratto e vendita si applicano anche nel caso in cui il committente accetti la fornitura/il servizio senza riserve, sapendo che i termini e le condizioni del commissionario sono in contrasto con o si discostano dalle presenti condizioni generali di contratto e vendita.

1.3 Il committente ha il diritto di modificare le presenti CGC, anche dopo la loro entrata in vigore, a causa di modifiche legali o motivi analoghi. Dette modifiche sono possibili nella misura in cui non svantaggino inutilmente il commissionario. Le modifiche devono essere comunicate al commissionario entro un termine di quattro (4) settimane e si applicano a meno che lo stesso non rifiuti la modifica per iscritto entro quattro (4) settimane.

1.4 Le condizioni di contratto del commissionario si applicano esclusivamente se e nella misura in cui il committente le abbia accettate, per iscritto e con specifico riferimento all'applicazione delle condizioni di contratto del commissionario. In particolare, il semplice riferimento a uno scritto del commissionario che contenga o faccia riferimento alle sue condizioni contrattuali, non costituisce un consenso del committente alla validità di tali condizioni contrattuali.

1.5 Le offerte e i preventivi del commissionario si intendono a titolo gratuito e non rappresentano alcun obbligo per il committente. Offerte, preventivi e analoghe quotazioni del commissionario richiedono l'accettazione scritta del committente per costituire un vincolo effettivo tra le parti.

1.6 Nel caso in cui il committente inoltri l'ordine tramite il sito web del commissionario o altra procedura digitale analoga, il commissionario garantisce il rispetto degli standard di sicurezza necessari sul presente sito web.

2. Obbligo di collaborazione / fornitura di materiali e svincolo

2.1 Il commissionario, nella sua offerta, è tenuto a elencare espressamente e in modo esaustivo gli obblighi di collaborazione e fornitura di materiali cui deve adempiere il committente. Oltre agli obblighi di collaborazione e fornitura di materiali espressamente stabiliti nel singolo contratto, il commissionario può richiedere al committente ulteriori obblighi di collaborazione o fornitura di materiali solo nella misura in cui questi (i) siano necessari alla corretta fornitura della prestazione oggetto del contratto, (ii) debbano essere necessariamente adempiuti dal committente e (iii) tutti i costi sostenuti, compreso il compenso per i servizi di supporto e i materiali, siano a carico del committente. Il committente può adempiere ai propri obblighi di collaborazione e fornitura di materiali direttamente o tramite terzi. Il commissionario è tenuto a informare tempestivamente il committente circa il tipo, il tenore, i tempi e gli altri dettagli relativi alla collaborazione e alla fornitura di materiali da fornire, a meno che i rispettivi dettagli non risultino dall'incarico. Il commissionario può invocare l'inadempimento da parte del committente di un obbligo di collaborazione e fornitura di materiali solo qualora sia stato fissato per iscritto un ragionevole periodo di proroga e l'ha informato delle conseguenze legali ed effettive dell'inadempimento.

2.2 Il commissionario agirà esclusivamente come prestatore di servizi indipendente nell'esecuzione dei medesimi e nulla di quanto contenuto nel contratto potrà mai essere interpretato come l'instaurazione di un rapporto di lavoro, di un contratto di commesso viaggiatore o di una semplice partnership tra il committente e il commissionario o il committente e i rappresentanti, i dipendenti, il personale o i partner del commissionario.

3. Termine di consegna, consegne o prestazioni parziali

3.1 Il commissionario è tenuto a rispettare le scadenze concordate per consegne e fornitura di servizi. Per la consegna di merci, il rispetto della data di consegna è determinato dalla consegna della merce priva di vizi al committente durante il normale orario di lavoro con i necessari documenti di spedizione nel luogo indicato nell'incarico (di seguito "**luogo di consegna**"). Qualora il commissionario e il committente avessero concordato una consegna con montaggio / assistenza, la consegna della merce unitamente alla corretta esecuzione del montaggio / dell'assistenza è determinante per la puntualità della consegna. Qualora sia prevista dalla legge o concordata contrattualmente l'accettazione, è determinante il momento dell'accettazione. Consegne / prestazioni di servizi anticipate o consegne / prestazioni parziali necessitano il preventivo consenso scritto del committente, se non diversamente concordato contrattualmente.

3.2 Se concordato, il commissionario effettuerà i lavori di manutenzione necessari in modo da ostacolare il meno possibile l'operatività del committente. Le parti dovranno pertanto concordare per tempo i costi e le fasce orarie richiesti dai lavori di manutenzione.

3.3 Qualora il commissionario si rendesse conto di non essere in grado o di non essere in grado entro i termini stabiliti, di adempiere in tutto o in parte ai propri obblighi contrattuali, è tenuto a informare tempestivamente il committente per iscritto, indicando i motivi e la durata prevista del ritardo. In caso di prolungamento dei tempi di consegna, il committente ha la facoltà di concedere un periodo di proroga in base alle esigenze e, in caso di inosservanza del periodo di proroga, annullare l'ordine. In tal caso, il commissionario è tenuto a rimborsare eventuali pagamenti anticipati concordati nell'ordine e già effettuati dal committente. L'accettazione incondizionata di una consegna (parziale) / di una fornitura di servizi (parziale) tardiva e/o la concessione di un periodo di proroga non costituiscono una rinuncia del committente ai diritti relativi alla consegna (parziale) / fornitura di servizi (parziale) tardiva. Il committente si riserva tutti i diritti derivanti dal ritardo.

3.4 Il commissionario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti, materiali o forniture di materiali che il committente deve fornire per l'esecuzione dell'ordine.

4. Fornitura del servizio e qualità

4.1 Il commissionario si impegna a fornire i servizi e a consegnare i beni in conformità al contratto e con la massima cura. Qualora la merce consegnata o i servizi forniti non fossero conformi agli attuali standard industriali o allo stato dell'arte e/o della scienza, o qualora fosse applicabile uno standard diverso o sia stato preventivamente concordato per iscritto tra le parti e quindi garantito, il committente deve esserne preventivamente informato da parte del commissionario e deve acconsentire a tale difformità.

4.2 Il commissionario garantisce che i collaboratori e gli ausiliari impiegati soddisfano i requisiti e le qualifiche necessarie per la fornitura del servizio o la consegna della merce. Egli è tenuto a sostituire i collaboratori non in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche o che potrebbero compromettere in altro modo l'adempimento del contratto.

4.3 Il commissionario dovrà inoltre essere in possesso di tutte le licenze, le autorizzazioni, i certificati o simili necessari per la fornitura dei servizi concordati.

4.4 Il commissionario adotterà e utilizzerà un sistema di garanzia della qualità efficace e, su richiesta, ne fornirà prova al committente. Ciò include, in particolare, la garanzia che le normative applicabili al presente rapporto contrattuale siano rispettate anche nella catena di fornitura. Il committente ha la facoltà di verificare tale sistema di garanzia della qualità a titolo gratuito, in prima persona o mediante terzi da esso incaricati.

4.5 Eventuali modifiche all'oggetto della prestazione o alla consegna della merce richiedono la preventiva approvazione scritta del committente.

5. Ispezioni durante l'esecuzione del contratto

5.1 Il committente ha il diritto di controllare regolarmente l'esecuzione dell'ordine da parte del commissionario o di richiedere informazioni in merito. A tal fine, il committente ha la facoltà di accedere allo stabilimento o alla sede del commissionario durante il normale orario di lavoro, previa comunicazione, e di ispezionare gli impianti e le attrezzature rilevanti per l'esecuzione. Il commissionario e il committente si fanno rispettivamente carico delle spese derivanti dall'ispezione.

5.2 Tali ispezioni non pregiudicano i diritti contrattuali o legali del committente.

6. Impiego di subappaltatori

L'impiego di terzi per l'adempimento del contratto (in particolare subappaltatori e subfornitori) nonché la loro sostituzione richiedono il preventivo consenso scritto da parte del committente. In questo caso, il commissionario resta responsabile della fornitura del servizio da parte dei terzi coinvolti secondo quanto stabilito dal contratto. In particolare, il commissionario deve garantire che i requisiti concordati con il committente siano soddisfatti anche dai terzi da esso incaricati. Esso è tenuto a garantire che i suoi subappaltatori e subfornitori siano in possesso di tutte le informazioni e rispettino tutti gli obblighi del caso. Qualora il commissionario intendesse a priori avvalersi di terzi per l'esecuzione del contratto, è tenuto a comunicarlo al committente già in fase di offerta.

7. Spedizione, imballaggio e trasferimento del rischio

7.1 La consegna della merce, salvo diverso accordo, deve avvenire DAP (Incoterms 2010®) nel luogo di consegna indicato nell'incarico. Se non diversamente concordato, la consegna sarà accompagnata dal documento di trasporto in duplice copia, dalla bolla di accompagnamento e, se previsto per quella merce, dagli attestati di pulizia e dai certificati di prova in conformità alle specifiche concordate, nonché da altri documenti eventualmente necessari.

7.2 In occasione della spedizione il commissionario deve salvaguardare con debita cura gli interessi del committente. La merce deve essere imballata in modo da evitare danni da trasporto. Il commissionario è responsabile dei danni derivanti in caso di imballaggio non adeguato. Il commissionario è tenuto a imballare, etichettare e spedire i prodotti pericolosi nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in materia.

7.3 Il commissionario è responsabile della perdita o del danneggiamento della merce fino all'effettiva consegna nel luogo di consegna prestabilito della merce oggetto del contratto, compresi i documenti di cui ai punti 7.1 e 7.2.

Qualora sia stata concordata una consegna con installazione / montaggio / assistenza, il trasferimento del rischio avverrà dopo la consegna comprensiva di installazione / montaggio / assistenza corretti

7.4 Qualora sia prevista dalla legge o concordata contrattualmente l'accettazione, su richiesta scritta del commissionario, la data di accettazione deve essere stabilita congiuntamente. Il risultato dell'accettazione sarà registrato in un protocollo di accettazione. Il trasferimento del rischio avverrà solo in seguito alla conferma

dell'accettazione da parte del committente nel protocollo di accettazione. L'accettazione non può avvenire in altro modo, in particolare non attraverso ispezioni, perizie, certificati o prove di funzionamento. Il pagamento dell'importo fatturato non costituisce accettazione.

8. Caratteristiche della fornitura / del servizio, comunicazione dei vizi e diritti in caso di vizi

8.1 Il commissionario è tenuto a garantire che la merce e i servizi siano privi di vizi, in particolare che siano conformi alle specifiche di prodotto e di prestazione concordate, nonché la presenza delle proprietà e delle caratteristiche garantite contrattualmente o auspicabili, in buona fede, in assenza di accordi speciali. Ciò include inoltre il fatto che la merce debba essere conforme alla legge applicabile in Svizzera per un utilizzo normale e ragionevolmente prevedibile per l'intera vite utile del prodotto o servizio. Inoltre, il commissionario garantisce che le consegne e i servizi sono forniti utilizzando tecnologie all'avanguardia e personale qualificato, senza l'impiego di lavoro minorile o forzato, e che sono conformi a tutte le disposizioni legislative vigenti in Svizzera, comprese quelle relative alla tutela ambientale. Se la fornitura riguarda macchinari, dispositivi o impianti, questi devono soddisfare i requisiti delle norme di sicurezza speciali per macchine, dispositivi e impianti in vigore al momento dell'esecuzione dell'incarico.

8.2 Il commissionario garantisce l'adempimento tempestivo di tutti i requisiti legali e gli obblighi nei confronti delle autorità. Qualora il committente fosse tenuto ad adempiere autonomamente a tali obblighi, il commissionario deve mettere a sua disposizione, senza riserve, tutte le informazioni necessarie. A prescindere da qualsiasi altra rivendicazione che il committente possa sollevare a causa di beni o servizi difettosi, il commissionario si impegna, in caso di contestazione ufficiale e nella misura in cui la contestazione faccia riferimento a un vizio di produzione o di dichiarazione o a qualsiasi altra circostanza di sua responsabilità, a sostenere i costi relativi alle indagini amministrative e al procedimento penale del committente.

8.3 Il committente è tenuto a comunicare per iscritto al commissionario eventuali vizi evidenti entro dieci (10) giorni dal ricevimento della merce nel luogo di consegna. Per vizi evidenti si intendono quelli chiaramente riscontrabili a prima vista al momento della consegna. I vizi riscontrabili solo in un secondo momento devono essere notificati per iscritto dal committente entro venti (20) giorni dalla relativa scoperta. Per il rispetto della scadenza fa fede la data di invio della comunicazione al commissionario. A questo proposito, il commissionario rinuncia all'obiezione della notifica tardiva dei vizi.

8.4 In presenza di vizi, il committente ha il diritto di richiedere la riparazione in conformità alle disposizioni legislative. La scelta del tipo di riparazione spetta al committente. Ai fini della riparazione, la merce deve essere messa a disposizione del commissionario, a discrezione del committente, nel luogo di consegna della merce o della prestazione del servizio o nel luogo in cui si trova la merce al momento della scoperta del vizio. Il commissionario si farà carico delle spese necessarie per la riparazione del vizio, nonché dei danni subiti dal committente a causa della

prestazione non adeguata. Il commissionario, nell'adempimento della riparazione dei vizi, deve attenersi alle esigenze aziendali del committente.

8.5 (i) Qualora la riparazione non avvenisse entro un termine ragionevole, (ii) fosse impossibile, (iii) il commissionario si rifiutasse assolutamente e definitivamente di procedere alla riparazione, (iv) fosse improrogabile per altri motivi, o (v) se la fissazione di un termine era superflua, il committente può appellarsi agli altri diritti previsti dalla legge in caso di vizi. Ciò comprende, in particolare, la riparazione dei vizi da parte dello stesso committente o tramite terzi, a spese e a rischio del commissionario. In questo caso, il committente ha il diritto di chiedere al commissionario il rimborso delle spese necessarie. Restano invariati gli altri diritti del committente derivanti dalla responsabilità per vizi o da garanzie.

8.6 I diritti derivanti da vizi decadono dopo ventiquattro (24) mesi dal trasferimento del rischio, a meno che non sussista un termine di legge più lungo. La rinuncia ai diritti derivanti da vizi da parte del committente è efficace solo se espressamente dichiarata per iscritto. Il periodo di garanzia non decorre per la durata della riparazione. Alla consegna della merce sostitutiva inizia un nuovo periodo di garanzia. La prescrizione dei diritti di garanzia è sospesa finché il commissionario, in seguito a tempestiva notifica dei vizi da parte del committente, non abbia definitivamente respinto, per iscritto, la notifica dei vizi.

8.7 La rinuncia del committente ai suoi diritti derivanti dalle garanzie qui fornite può essere accettata solo in presenza di una rinuncia espressa per iscritto.

9. Spese e tempi di viaggio

9.1 I viaggi in luoghi diversi da quello specificato nell'incarico (luogo del progetto o dell'evento) necessitano il preventivo consenso scritto del committente qualora il commissionario richiedesse il rimborso delle spese di viaggio. Il commissionario deve scegliere la soluzione più economica, tenendo conto dei tempi e dei costi, e fornirne la prova su richiesta del committente. Le spese di viaggio devono essere indicate separatamente in tutte le fatture. Su richiesta del committente, il commissionario deve presentare le relative ricevute a titolo giustificativo.

9.2 Le spese di viaggio rimborsabili del commissionario sono specificate nelle linee guida sulle spese di viaggio del committente allegate all'incarico, se non diversamente stabilito nell'incarico stesso.

9.3 La disposizione sulle spese di viaggio di cui al punto 9.2 non si applica se il committente e il commissionario hanno concordato per iscritto una disposizione diversa (per es. l'inclusione delle spese di viaggio nella tariffa oraria).

9.4 I tempi di viaggio per raggiungere il luogo definito per l'incarico non sarà retribuito separatamente come tempo di lavoro.

10. Violazione dei diritti immateriali

Il commissionario garantisce che la consegna e/o la prestazione e il relativo utilizzo come da contratto non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altri diritti di protezione di terzi. A prescindere dalle rivendicazioni legali, il commissionario manleva il committente da qualsivoglia

rivendicazione da parte di terzi nei confronti del committente per la violazione dei suddetti diritti di protezione.

11. Assicurazioni

Il commissionario è tenuto a stipulare, a proprie spese, un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente a coprire eventuali danni di cui sono responsabili lui stesso e i suoi ausiliari e commessi. Su richiesta, l'importo della copertura per ogni sinistro deve essere dimostrato per iscritto al committente.

12. Fatturazione e pagamento

12.1 I prezzi concordati sono prezzi netti esclusa l'eventuale IVA prevista dalla legge. Per le consegne di merce effettuate e la prestazione di servizi devono essere emesse fatture conformi ai requisiti di legge ai sensi del diritto dell'imposta sul valore aggiunto applicabile nei Paesi alla cui legislazione sono soggette le consegne / forniture fatturate.

12.2 Il commissionario deve redigere una fattura per ciascun incarico. Sulla fattura deve essere indicato il numero d'ordine completo del committente e, se del caso, il numero del documento di trasporto del commissionario. La fattura deve essere accompagnata dalla prova della prestazione e da altri documenti giustificativi. Le fatture devono presentare i dettagli dell'incarico per quanto riguarda descrizione della merce, prezzo, quantità, sequenza delle posizioni e numero di articolo. La fattura deve essere inviata all'indirizzo di fatturazione indicato nell'incarico del committente. Su richiesta, il commissionario invierà le fatture al committente come fatture elettroniche (come definito in seguito) al seguente indirizzo e-mail: finance.ax@merz.ch. Il commissionario invierà le fatture elettroniche esclusivamente via e-mail in formato pdf modificabile (di seguito "**fattura elettronica**") e invierà un solo pdf per ciascuna e-mail. Le fatture elettroniche si considerano ricevute dal committente quando il commissionario riceve una conferma dall'indirizzo e-mail finance.ax@merz.ch. Nel caso in cui il commissionario ricevesse un messaggio di errore relativo all'invio della fattura elettronica, è tenuto a darne immediata comunicazione al committente e le parti concorderanno un'altra modalità per l'invio della fattura elettronica al committente.

12.3 La fatturazione a costo giornaliero presuppone che il commissionario abbia lavorato almeno otto (8) ore al giorno. Le ore supplementari sono incluse nel costo giornaliero.

12.4 Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di pagamento è di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura conformemente ai requisiti di cui sopra.

12.5 Tutti i pagamenti al commissionario saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto precedentemente comunicato, a nome del commissionario / della sua società. Non saranno in alcun caso effettuati pagamenti in contanti. Non saranno in alcun caso effettuati pagamenti su conti esteri o a intermediari a meno che non siano stati preventivamente confermati e verificati dal committente.

12.6 Il pagamento non costituisce accettazione delle condizioni e dei prezzi e non pregiudica i diritti del committente relativi a (i) consegna / prestazione non corretta, (ii) diritti di ispezione del committente e (iii) diritto di contestare una fattura per altri motivi.

13. Inoltro degli ordini, cessione, modifica della ragione sociale, addebito e ritenzione

13.1 Il commissionario può trasferire a terzi i diritti derivanti dal contratto con il committente solo previo consenso scritto del committente. Nel caso della fornitura di servizi che devono essere forniti da determinati collaboratori del commissionario, è necessario il preventivo consenso scritto del committente prima che un altro collaboratore venga incaricato della fornitura di detto servizio.

13.2 Il commissionario è tenuto a comunicare tempestivamente al committente, per iscritto, qualsiasi trasferimento del contratto per effetto di legge e qualsiasi modifica della propria ragione sociale.

13.3 Il committente può trasferire ad altre società affiliate i diritti e i doveri derivanti dall'incarico con il commissionario, in qualsiasi momento senza il preventivo consenso dello stesso.

13.4 Il commissionario ha il diritto di addebitare soltanto i crediti non contestati o legalmente accertati. Il commissionario è in possesso del diritto di ritenzione solo se il credito per il quale viene rivendicato il diritto di ritenzione deriva dal medesimo rapporto contrattuale.

14. Risoluzione e recesso

14.1 L'incarico può essere risolto senza preavviso per giusta causa, a meno che non possa essere risolto in qualsiasi momento per legge. Per giusta causa si intende, in particolare, se (i) il commissionario commette una violazione sostanziale degli obblighi e non vi pone rimedio entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dal committente nonostante la ricezione del relativo reclamo scritto, (ii) l'altro partner contrattuale subisce un peggioramento della condizione finanziaria tale da mettere a rischio l'esecuzione dell'incarico o l'altro partner contrattuale non adempie al suo obbligo di versamento delle imposte o dei contributi di assicurazione sociale, o (iii) l'acquisto, l'uso della merce o del servizio siano diventati in tutto o in parte non consentiti in ottemperanza a disposizioni legislative o normative.

14.2 Qualora il commissionario, nell'ambito dell'incarico o ai fini del suo svolgimento, avesse ottenuto dal committente documenti, progetti e disegni, è tenuto a riconsegnarli immediatamente al committente in caso di risoluzione. Ciò si applica anche in caso di rescissione dal contratto.

14.3 In caso di conclusione dell'incarico, a prescindere dal relativo motivo, il commissionario è tenuto a provvedere immediatamente e a proprie spese allo smontaggio e alla rimozione dei propri impianti, della propria attrezzatura e dei propri dispositivi eventualmente installati o depositati presso il committente per l'esecuzione del contratto. Tutti i rifiuti e le macerie derivanti dai lavori del commissionario devono essere tempestivamente rimossi dallo stesso a sue spese e smaltiti correttamente.

15. Documenti, obbligo di segretezza e diritti d'utilizzazione

15.1 Il commissionario è tenuto a fornire al committente il numero concordato di progetti, calcoli o altri documenti dovuti in tempo utile per consentire il rispetto dei termini di esecuzione del contratto.

15.2 La verifica dei documenti da parte del committente non influisce sulla responsabilità del commissionario.

15.3 I modelli, i campioni, i disegni, i dati, i materiali e gli altri documenti forniti dal committente al commissionario (di seguito "**Documenti del committente**") restano di proprietà del committente che può richiederne la restituzione in qualsiasi momento. È escluso il diritto di ritenzione del commissionario in merito ai documenti del committente, così come il diritto di fare copie (anche in forma digitale).

15.4 Il commissionario si impegna, fatti salvi gli obblighi di informazione legali, giudiziari o amministrativi, a mantenere la segretezza in merito a tutte le informazioni tecniche, scientifiche, commerciali e di altra natura che il commissionario dovesse ottenere, direttamente o indirettamente, nell'ambito dell'incarico, in particolare i documenti del committente (di seguito "**Informazioni riservate**"). Il commissionario non può utilizzare le informazioni riservate a fini commerciali, farne oggetto di diritti di proprietà industriale, trasmetterle a terzi o renderle accessibili a terzi in qualsiasi altro modo, nonché utilizzarle per scopi diversi dall'esecuzione dei suoi obblighi derivanti dall'incarico in questione. Il suddetto obbligo di segretezza si applica per un periodo di dieci (10) anni dopo la risoluzione del contratto. Uniche eccezioni a tale obbligo di segretezza sono le informazioni (i) già legittimamente in possesso del committente al momento della fornitura da parte del commissionario, (ii) legittimamente di dominio pubblico o (iii) legittimamente ottenute da terzi. Inoltre, costituiscono eccezione a tale obbligo di segretezza le informazioni divulgate a persone soggette a un obbligo di riservatezza per legge, poiché il commissionario non può sciogliere l'obbligo di riservatezza di tali persone. Incombe al commissionario dimostrare la sussistenza di tali eccezioni. Il commissionario si impegna a garantire, mediante opportuni accordi contrattuali, che anche i suoi collaboratori e i suoi ausiliari interessati dal presente accordo di riservatezza siano tenuti a mantenere la riservatezza in conformità alle disposizioni di cui alle presenti condizioni generali di contratto e vendita. Il commissionario fornirà al committente, su richiesta, prova scritta dell'adempimento di tali obblighi. In particolare, il commissionario si impegna ad attuare tutte le precauzioni e le misure necessarie e appropriate per garantire che le informazioni riservate ottenute siano effettivamente protette contro la perdita e l'accesso non autorizzato in qualsiasi momento. Ciò include in particolare modo la creazione e il rispetto di precauzioni di accesso adeguate e necessarie per lo spazio, i contenitori, i sistemi informatici, i supporti di dati e altri supporti ove dette informazioni riservate si trovano, nonché la messa in atto di adeguate istruzioni per le persone autorizzate a trattare le informazioni riservate in conformità con il presente punto. Il commissionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al

committente l'eventuale perdita delle e / o l'eventuale accesso non autorizzato alle informazioni riservate.

15.5 Se non diversamente concordato nel contratto, tutti i diritti immateriali sui risultati del lavoro concordato e derivanti dall'adempimento del contratto, appartengono al committente. Il commissionario concede al committente il diritto di utilizzare e sfruttare liberamente tutti i progetti, i disegni, i grafici, i calcoli e gli altri documenti relativi all'incarico e che il commissionario stesso ha prodotto o fatto produrre a terzi (di seguito "**risultati del lavoro**") in tutte le forme conosciute, compresi i supporti elettronici, internet e i media online, su tutti i supporti di immagini, audio e dati, senza alcuna limitazione in termini di spazio, contenuto e tempo. In particolare, il committente ha il diritto di sfruttare, riprodurre, divulgare, modificare e sviluppare ulteriormente, in forma completa o parziale, tali risultati del lavoro, di far svolgere le suddette attività a terzi e di concedere a questi ultimi gli stessi diritti di utilizzo e sfruttamento totale di tali risultati del lavoro, comprese le modifiche apportate e gli ulteriori sviluppi eventualmente ottenuti nel frattempo.

15.6 Per i risultati del lavoro elaborati specificatamente dal commissionario o dai suoi ausiliari (di seguito "**Risultati del lavoro specifici**"), il commissionario concede al committente i diritti di cui al punto 15.5 in esclusiva.

15.7 Per i metodi, i programmi, gli ausili di lavoro o i materiali analoghi utilizzati normalmente dal commissionario o dai suoi ausiliari anche per altri clienti (di seguito "**Materiali standard**") e integrati, elaborati o utilizzati per i risultati del lavoro per il committente, il commissionario concede al committente i diritti di cui al punto 15.5 su base non esclusiva.

15.8 Il commissionario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni legislative e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Ciò vale in primis per quanto riguarda le disposizioni della legge svizzera sulla protezione dei dati (RS 235.1). Inoltre, è necessario tener conto anche del Regolamento generale sulla protezione dei dati europeo (di seguito EU RGPD), in vigore dal 25 maggio 2018, nella misura in cui è applicabile ai sensi degli articoli 2 e 3. In caso di applicazione dell'EU RGPD, il trasferimento dei dati personali dal committente al commissionario sarà organizzato come trattamento congiunto dei dati ai sensi dell'art. 26 dell'EU RGPD o come trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28.

16. Compliance

16.1 Il commissionario si impegna, in qualsiasi momento, a:

- condurre la propria attività nell'ambito di una concorrenza leale e dinamica e in conformità a tutte le leggi applicabili e a non trarre indebito vantaggio da nessuno attraverso dichiarazione fraudolenta di fatti di importanza sostanziale, manipolazione, occultamento, uso improprio di informazioni riservate, frode o pratiche commerciali sleali. - non offrire, concedere o accettare retribuzioni corruttive, pagamenti di facilitazione (pagamenti non documentati o non ufficiali corrisposti allo scopo di garantire o accelerare pratiche di routine da parte di funzionari pubblici) o altri pagamenti illeciti, direttamente o indirettamente, in contanti o in natura;
- rispettare le leggi internazionali sul controllo delle

esportazioni, al fine di garantire che determinati Paesi, organizzazioni o persone, in particolare in relazione ad attività terroristiche, non siano destinatari di determinati beni, servizi o benefici finanziari; - non ricorrere al lavoro forzato, obbligatorio o minorile e mettere a disposizione un ambiente di lavoro accogliente per tutti e privo di discriminazioni, molestie o comportamenti inappropriati; e - condurre la propria attività in conformità a tutte le leggi applicabili e al codice di comportamento per i terzi del committente.

16.2 Il commissionario è tenuto a risarcire il committente per eventuali debiti derivanti da tali violazioni e a manlevarlo da tali incombenze.

17. Varie ed eventuali

17.1 Il commissionario può fare riferimento al rapporto commerciale esistente solo previo consenso scritto del committente.

17.2 La nullità o l'inapplicabilità di una disposizione o di parti di una disposizione delle presenti condizioni generali di contratto e vendita non ha alcun effetto sull'esistenza e sulla perpetuazione del rispettivo incarico.

17.3 In caso di nullità o di presenza di una lacuna, le parti cercheranno di raggiungere un accordo scritto su una disposizione che si avvicini il più possibile all'intenzione o al significato originario della disposizione nulla, che tenga conto anche degli aspetti che hanno portato alla sua nullità.

17.4 Il contratto è disciplinato dal diritto svizzero con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (di seguito "CISG").

17.5 Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è il tribunale della sede legale del committente ad Allschwil (Basilea Campagna).

17.6 Il commissionario dichiara di rispettare tutte le disposizioni legislative in materia di lotta alla corruzione e che, ad esempio, non mette né metterà in atto pratiche illegali, come benefici finanziari o altri regali a collaboratrici o collaboratori del committente né membri della sua famiglia, allo scopo di essere favoriti in modo sleale nei confronti della concorrenza. Il commissionario è tenuto a risarcire il committente per eventuali debiti derivanti da tali violazioni e a manlevarlo da tali incombenze.